

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Trabalza Nicola, nato il 27 settembre 1974 a Folligno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 21 aprile 2001

Il direttore generale: SARAGNANO

11A05999

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 marzo 2011.

Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2009;

Considerato che continua a sussistere la necessità di mantenere e rafforzare sia le disposizioni cautelari di cui alla predetta ordinanza del 3 marzo 2009 a tutela dell'incolumità pubblica, sia il sistema di prevenzione del ri-



schio di aggressione da parte di cani basato sulla formazione dei proprietari e detentori di cani;

Considerata la necessità di apportare talune modificazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 al fine di migliorare il sistema di prevenzione a tutela dell'incolumità pubblica, in particolare relativamente alla formazione dei detentori e proprietari di cani per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e ridurre i rischi di aggressione e morsicatura;

Considerato che nell'organizzazione dei percorsi formativi è opportuno individuare un responsabile scientifico a garanzia della corretta modalità di organizzazione e espletamento dei percorsi formativi;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2004, recante: «Istituzione di nuovi centri di riferimento nazionali nel settore veterinario», e in particolare l'art. 1, comma 4, che ha attivato, presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, il «Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini» (registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2010, registro n. 5, foglio n. 315);

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di efficacia dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, è differito di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. All'ordinanza di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

- comma 4: le parole «in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «e a tal fine questi possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti:»; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Il comune, sentito il servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.»;

- comma 6: le parole «in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, su indicazione dei servizi veterinari a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio.»;

b) all'art. 2, comma 1:

- la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201.»;

- alla lettera e), dopo la parola «vendita» è aggiunta la seguente: «, l'esposizione.»;

c) all'art. 3, il comma 2 è così sostituito: «2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, in caso di rilevazione di rischio elevato stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.».

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato:
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 392

11A06125

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 aprile 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, per i lavoratori della società «Kata'ne Handling S.r.l.». (Decreto n. 58609).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

